



CITTÀ DI RIPOSTO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 73
Data di registrazione 02/11/2023

Area 1 Segreteria Generale - Consiglieri- Revisore dei Conti - Nucleo di Valutazione - Contratti - Organi Istituzionali

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI.

VISTE le disposizioni di cui all'art. 19 "Indennità" della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTA la L.R. 26 giugno 2015, n. 11, recante *"Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali"*, il cui art. 2 prevede che *"A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento."*;

DATO ATTO CHE il Comune di Riposto conta un numero di abitanti pari a 14.078, alla luce della rilevazione ISTAT effettuata al 01.01.2022;

VISTO il D.M. n. 119/2000 e ss. mm. ed ii. ed allegate tabelle, che fissa la misura massima dell'indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori e dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali, che, per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 10.001 e 30.000 abitanti, è stabilita come segue:

- a) Sindaco = €. 3.098,74 mensili
- b) Vice Sindaco = € 1.704,31 mensili, pari al 55% dell'indennità del Sindaco;
- c) Assessori e Presidente del Consiglio Comunale = € 1.394,43 mensili, pari al 45% dell'indennità del Sindaco;
- d) Gettone Presenza Consigliere Comunale = € 22.21;

VISTO l'art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), intervenuta sulla misura delle indennità di funzione degli amministratori locali e del gettone di presenza dei consiglieri comunali per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, che ne ha disposto la riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

EVIDENZIATO CHE detto taglio è ritenuto strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006, dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 1/2012 *"in mancanza di un limite temporale alla vigenza della ... disposizione, ... il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006"* - v. CdC Sezione delle autonomie deliberazione n. 24/SEAUT/2014/QMIG);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.119/2001, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabiliti dalla tabella "A", allegata al medesimo, sono maggiorati al ricorrere delle condizioni ivi descritte, le quali devono essere attestate dal Responsabile dell'area economico-finanziaria;

CONSIDERATO CHE, secondo quanto chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno n. 5 del 5 giugno 2000, l'applicazione delle misure delle indennità di funzione negli importi derivanti dalla diretta attuazione della legge, come risulta da quanto sopra riportato, è effettuata dal dirigente/responsabile del servizio competente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi di cui in premessa,

D E T E R M I N A

1. le indennità di funzione degli amministratori locali ed i gettoni di presenza dei consiglieri di questo Comune, che, per numero di abitanti, si trova nella fascia compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, sono i seguenti:

CARICA	D.M. n. 119/2000 art. 2 L.R. n. 11/2015 Tab. A	riduzione 10% L. n. 266/2005	TOTALE	Maggiorazione art.2 D.M.119/2000	TOTALE
SINDACO (*)	€ 3.098,74	€ 309,87	€ 2.788,87	€ //	€ 2.788,87
Vicesindaco (**)	€ 1.704,31	€ 170,43	€ 1.533,88	€ //	€ 1.533,88
Assessore	€ 1.394,43	€ 139,44	€ 1.254,99	€ //	€ 1.254,99
Presidente C.C.	€ 1.394,43	€ 139,44	€ 1.254,99	€ //	€ 1.254,99
Consigliere	€ 22,21	€ 19,99	€ 19,99	€ //	€ 19,99
(*) Importo non dovuto in quanto il Sindaco di questo Comune ricopre la carica di deputato regionale					
(**) Importo da ridurre del 50% in quanto il Vicesindaco di questo Comune è lavoratore dipendente non in aspettativa					

2. Di dare atto che:

- agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni (art. 19, co.10, L. R. n. 30/2000);
- l'indennità di funzione sopra determinata per gli amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa senza assegni è dimezzata al 50% giusta il disposto di cui al comma 2 dell'art.19 della L.R. n.30/2000.
- la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 19, co.11, L. R. n. 30/2000;

- i parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali (art. 19-*bis* L. R. n. 30/2000);

3. Di dare atto, altresì, che:

- le indennità ed i gettoni di presenza di cui sopra possono essere maggiorati ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.M. n. 119/2000, al ricorrere dei seguenti casi, debitamente attestati dal Responsabile dell'area economico-finanziaria:
 - a) del 5% ove l'ente sia caratterizzato da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento è verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili;
 - b) del 3% ove la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
 - c) del 2% se la spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;e che le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili;
- la copertura di spesa è assicurata da impegno assunto sul bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2023 (impp. n. 196015-196016);
- di demandare al Responsabile dell'area economico-finanziario la previsione in bilancio di eventuale ulteriore fabbisogno di spesa;

4. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area economico-finanziaria;
- è inoltrato al Responsabile dell'area economico-finanziaria;
- è pubblicato all'Albo pretorio *on line* di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, in atti amministrativi e in amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale
concetta puglisi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)